

SEGNALAZIONE IN MATERIA DI ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI PER GLI INTERMEDIARI VIGILATI

Nota di chiarimenti

Nella presente nota vengono forniti alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del Provvedimento della Banca d'Italia del 31 maggio 2023 che introduce una segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati.

Legenda

Istruzioni	Il Provvedimento della Banca d'Italia del 31 maggio 2023 che contiene le istruzioni per la compilazione della segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali, pubblicato sul sito della Banca d'Italia .
Resoconto di consultazione	Il resoconto della consultazione pubblica sulla segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali, tenutasi dal 28 luglio 2022 al 6 settembre 2022, pubblicato sul sito della Banca d'Italia .

1. Modifiche contrattuali. Come vanno segnalate le modifiche ai contratti di esternalizzazione in essere?

Se un contratto di esternalizzazione in essere viene modificato, le informazioni aggiornate andranno riportate nella prima segnalazione utile (v. domanda n. 2), lasciando invariati gli attributi che non hanno subito cambiamenti. Ad esempio, se un contratto viene modificato per aggiungere ulteriori servizi in *outsourcing* oltre a quelli già previsti, il citato contratto andrà segnalato riportando: *i*) all'attributo "Categoria funzione esternalizzata" della voce 1030 tutti i servizi esternalizzati (sia quelli nuovi che quelli già compresi nel contratto e ancora in essere); e *ii*) agli altri attributi i valori già indicati nella precedente segnalazione, se sono rimasti invariati.

2. Modifiche contrattuali. Quando vanno segnalate le modifiche contrattuali relative ai contratti di esternalizzazione in essere intervenute dopo la data di riferimento della segnalazione (31 dicembre) ma prima della data di invio della stessa alla Banca d'Italia (entro il 30 aprile)?

La segnalazione ha periodicità annuale con data di riferimento 31 dicembre e deve essere inviata alla Banca d'Italia entro il 30 aprile dell'anno successivo alla data di riferimento. Pertanto, le modifiche ai contratti di esternalizzazione in essere, intervenute dopo la data di riferimento della segnalazione (ad es., 10 gennaio 2025) ma prima della data di invio della stessa alla Banca d'Italia (ad es., prima del 30 aprile 2025), saranno oggetto della segnalazione che ha come data di riferimento l'anno successivo (nell'es., 31 dicembre 2025) e che dovrà essere in seguito inviata alla Banca d'Italia (nell'es., entro il 30 aprile 2026).

3. Operazioni di incorporazione. Come devono essere segnalate le informazioni relative ai contratti di esternalizzazione che fanno capo ad un intermediario vigilato che viene interessato da un'operazione di fusione per incorporazione in un altro intermediario vigilato?

I contratti di esternalizzazione dell'intermediario vigilato incorporato in un altro intermediario vigilato e ancora in essere a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione devono essere oggetto di segnalazione da parte dell'intermediario vigilato incorporante. In particolare:

- nel caso in cui la fusione per incorporazione sia avvenuta entro la data di riferimento della segnalazione (31 dicembre), l'intermediario incorporante, proseguendo il rapporto contrattuale derivante dall'esternalizzazione, provvede ad effettuare una segnalazione che

includa tutti i contratti di esternalizzazione in essere che fanno ad esso capo, ivi inclusi quelli che prima della fusione facevano capo all'intermediario incorporato;

- nel caso in cui la fusione per incorporazione sia avvenuta successivamente alla data di riferimento della segnalazione (31 dicembre), l'intermediario incorporante effettuerà due segnalazioni: una che riporta i contratti di esternalizzazione in essere che alla data di riferimento fanno capo ad esso, un'altra per la società incorporata, che riporta i contratti di esternalizzazione che alla data di riferimento facevano capo a quest'ultima.

4. *Periodo di preavviso. In relazione agli attributi "Periodo preavviso per fornitore" e "Periodo preavviso per intermediario" (voce 1000) che nelle Istruzioni sono espressi in giorni, come deve essere segnalato un preavviso che nel contratto è espresso in mesi?*

Ai fini della segnalazione, si assume convenzionalmente che un mese equivale a 30 giorni.

5. *Periodo di preavviso. In relazione agli attributi "Periodo preavviso per fornitore" e "Periodo preavviso per intermediario" (voce 1000), quale tipologia di preavviso deve essere presa in considerazione ai fini della segnalazione nel caso in cui il contratto ne preveda due, uno per recesso ad nutum e uno per recesso in fase di rinnovo?*

Nella fattispecie in cui il contratto di esternalizzazione preveda due tipologie di preavviso, uno per recesso *ad nutum* e uno per recesso in fase di rinnovo, andrà segnalato il periodo di preavviso per recesso *ad nutum*, essendo questo applicabile durante tutta la vita del contratto.

6. *Rinnovo del contratto. Come devono essere compilati gli attributi "Data inizio", "Data scadenza" e "Data prossimo rinnovo" (voce 1000) nel caso in cui un contratto di esternalizzazione preveda la possibilità di rinnovo tacito?*

Nel caso in cui il contratto di esternalizzazione preveda la possibilità di rinnovo tacito, gli attributi "Data inizio", "Data scadenza" e "Data prossimo rinnovo" andranno compilati indicando rispettivamente: *i)* la data in cui è stata avviata l'esternalizzazione, che resta sempre la stessa per tutta la vita del contratto anche in caso di rinnovo; *ii)* la data di scadenza del contratto, ossia la data in cui terminerebbe il contratto qualora non fosse rinnovato; *iii)* la data in cui avverrebbe il rinnovo (anche se tacito).

7. *Costo annuo. Quale valore deve essere indicato all'attributo "Costo annuo" (voce 1000) nel caso in cui un contratto di esternalizzazione non abbia generato alcun costo nel corso dell'anno di riferimento della segnalazione?*

Nel caso in cui non sia stato sostenuto alcun costo durante l'anno di riferimento della segnalazione per i servizi esternalizzati nell'ambito del contratto segnalato, l'attributo "Costo annuo" andrà compilato indicando il valore zero ("0").

Si fa presente che per tutti gli altri casi in cui, durante l'anno di riferimento della segnalazione, sia stato sostenuto un costo (di importo maggiore di zero) relativo ai servizi esternalizzati nell'ambito del contratto segnalato, l'attributo "Costo annuo" andrà compilato con il valore del costo annuale (superiore a zero), come indicato nelle Istruzioni e chiarito nella risposta al quesito n. 19 del Resoconto di consultazione.

8. *Data ultima valutazione a FEI. L'attributo "Data ultima valutazione a FEI" (voce 1000) può essere compilato inserendo la data in cui è avvenuta la discussione e l'approvazione del contratto di esternalizzazione da parte del competente organo aziendale dell'intermediario?*

Nell'attributo "Data ultima valutazione a FEI" andrà indicata la data dell'ultima valutazione effettuata per determinare se la funzione esternalizzata è una FEI. La data potrebbe coincidere con la data di approvazione del contratto ma potrebbe esserci stata una valutazione successiva; in tal caso andrà

segnalata quest'ultima, perché più recente. Si veda anche il quesito n. 23 del Resoconto di consultazione.

9. *Contratti con uno stesso fornitore. Come deve essere segnalato il caso di molteplici contratti di esternalizzazione con uno stesso fornitore?*

Nel caso in cui siano stati stipulati molteplici contratti di esternalizzazione con il medesimo fornitore, andranno segnalati tutti i contratti individualmente, ciascuno con un valore dell'attributo "Codice contratto" (voce 1000) distinto.

10. *Trattamento dei dati personali. Come va compilato l'attributo "Trattamento dati personali" (voci 1040 e 1054) nell'ipotesi in cui il contratto di esternalizzazione consenta il trattamento dei dati personali da parte del fornitore (o subfornitore) ma, di fatto, il fornitore (o subfornitore) non proceda a tale trattamento?*

Nel caso in cui il contratto di esternalizzazione preveda la possibilità che il fornitore (o subfornitore) tratti dati personali, tale possibilità andrà segnalata valorizzando l'attributo "Trattamento dati personali" della voce 1040 (o voce 1054) con la risposta affermativa, a prescindere dal fatto che, in concreto, il fornitore (o subfornitore) proceda o meno a tale trattamento.

11. *Data ultima/prossima verifica di audit. Ai fini della compilazione degli attributi "Data ultima verifica audit" e "Data prossima verifica audit" (voce 1050), in quali casi le verifiche effettuate da personale dipendente dell'intermediario ma non appartenente alla funzione di internal audit possono essere prese in considerazione?*

Le verifiche condotte sui fornitori di servizi che possono essere prese in considerazione ai fini della compilazione degli attributi "Data ultima verifica di audit" e "Data prossima verifica di audit" sono quelle riconducibili al piano di audit, elaborato e attuato periodicamente ai sensi della normativa vigente riguardante la funzione di revisione interna (internal audit), a prescindere dai soggetti materialmente deputati a svolgere tali verifiche (ad es. nell'ipotesi in cui la funzione di internal audit dell'intermediario abbia incaricato altri dipendenti dell'intermediario per l'esecuzione delle verifiche). Non rilevano, ai fini della compilazione di tali attributi, altre tipologie di monitoraggio (periodico o continuativo) svolte dall'intermediario che non siano ricollegabili al piano di audit.

12. *Contratti per la gestione dei patrimoni di SICAV/SICAF. Formano oggetto della segnalazione gli accordi con i quali una SICAV o SICAF affida ad una SGR la gestione del proprio patrimonio?*

Gli accordi con i quali le SICAV e SICAF affidano la gestione del proprio patrimonio ai gestori non andranno segnalati, considerato che le SICAV e le SICAF che non gestiscono direttamente i propri patrimoni non rientrano tra i soggetti destinatari della segnalazione e, ad ogni modo, tale attività non configura mai esternalizzazione ai sensi dell'art. 38 TUF. L'obbligo segnaletico insiste sulle SGR, incluse quelle che gestiscono il patrimonio di SICAV e SICAF in gestione esterna, che dovranno segnalare tutti i contratti di esternalizzazione (o delega) – relativi ad attività FEI e non FEI – con i quali affidano a fornitori servizi che altrimenti sarebbero da essi svolti, anche quando tali servizi riguardano l'attività relativa alla gestione affidata da parte delle SICAV e SICAF.